

Gas Acqua Ambiente

ALLEGATO ALL'ATTO DELIBERATO
C.D.A. N. 115 DEL 18/18/2014

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Mariella Lorenzetti

**PROPOSTA AL CDA DI ASSUNZIONE DI DELIBERAZIONE AVENTE AD
OGGETTO "INDIRIZZO E CONTROLLO SULLA SOCIETA'
CONTROLLATA VUS COM SRL"**

Indice

1. PREMESSE	2
2. CONSIDERAZIONI	2
3. PROPOSTA	3

1. PREMESSE

Premesso che:

- con deliberazione del CdA di VUS spa n. 156 del 15 ottobre 2013, si approvava il Regolamento per la disciplina delle modalità di attuazione della Direzione e Coordinamento della VUS spa verso la controllata VUS COM srl ai sensi del codice civile e si chiedeva a VUS COM di prenderne atto per i relativi adempimenti di competenza;
- l'Amministratore Unico della VUS COM srl, il Dott. Giorgio Dionisi, con determina n. 19 del 7 nov. 2013 prendeva atto del Regolamento di cui sopra e lo approvava;
- con deliberazione del CdA di VUS spa n. 88 del 18 giugno 2014, venivano integrate le procure speciali del Direttore Walter Rossi, aggiungendo a quelle già conferite, l'esercizio dell'attività di indirizzo e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 e seguenti del codice civile, sulla base del Regolamento approvato da VUS COM srl con determina n. 19 del 7 novembre 2013 sopra richiamata, rinviando ad apposita seduta l'approvazione di modifiche da apportare al Regolamento di cui sopra;
- con deliberazione del CdA di VUS spa n. 91 del 23 giugno 2014, si esprimeva parere favorevole di massima relativamente alle modifiche apportate al Regolamento sopra citato, modifiche contenute nel documento parte integrante e sostanziale della stessa deliberazione e con lo stesso atto deliberativo di incaricava la Dott.ssa Claudia Valentini ad effettuare le dovute verifiche di tale Regolamento modificato alla luce sia del codice civile (diritto societario) sia delle norme vigenti in tema di Unbundling funzionale, rinviando l'approvazione del Regolamento definitivo all'esito di tali verifiche legali;
- la società VUS Spa non avendo costituito una "Newco Distribuzione" ed avendo dovuto nominare il Gestore Indipendente all'interno del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo VUS Spa, che esercita, ancora oggi anche l'attività di distribuzione e misura del gas naturale, si trova in una posizione di sostanziale non conformità rispetto all'art. 11, comma 3, lettera a) punto (ii) del TIU;
- la società Utiliteam, su richiesta di VUS Spa, ha emanato un parere/relazione n. 14.2162.01 del 4/07/2014 progetto n. C4703, il quale sostanzialmente sconsiglia l'adozione di un Regolamento ad hoc per l'esercizio di tali funzioni da parte della società controllante sulla controllata, principalmente per la composizione del "Gruppo di indirizzo", organo deputato, secondo tale Regolamento, all'esercizio delle attività di controllo in esso individuate. Il Gruppo di Indirizzo, composto dal Presidente di VUS Spa, dal Coordinatore dei Direttori e dal Presidente del Collegio Sindacale, individuando come Presidente del Gruppo di indirizzo il Presidente di VUS Spa, così come proposto nella modifica di regolamento, secondo tale parere, sarebbe incompatibile con il principio generale del TIU che ha la finalità di garantire la libera concorrenza tra imprese. In particolare il Presidente di VUS Spa ed il Coordinatore, non potendo escludere che abbiano potenzialmente accesso alle informazioni commercialmente sensibili (ICS) e non potendo altresì escludere che, secondo tale Regolamento, gli stessi abbiano un ruolo decisionale anche nei confronti dell'attività di vendita, l'adozione del Regolamento in questione con l'individuazione di tale "Gruppo di Indirizzo" così costituito, risulterebbe non conforme alla normativa sull'Unbundling ed esattamente in contrasto con l'art. 11 comma 5 lettera b) del TIU;

2. CONSIDERAZIONI

Considerato comunque che:

- VUS Spa è la capogruppo dell'Impresa Verticalmente Integrata di cui fa parte la società di vendita del gas naturale VUS COM srl;
- il codice civile, capo IX, art. 2497 e seguenti del c.c. prevede la "Direzione e Coordinamento" di società all'interno di Gruppi societari;
- gli artt. 2497 c.c. e ss. sono stati introdotti con il D.Lgs 17 gennaio 2003 e che la ratio di tale riforma è stato proprio l'introduzione, all'interno dei gruppi societari, la responsabilità diretta della società capogruppo nei confronti dei soci e dei creditori della società controllata in caso di violazione dei principi di corretta amministrazione e gestione nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento (art. 2497);
- l'art. 2497-sexies c.c., addirittura, introduce una presunzione semplice di esercizio di attività di direzione e coordinamento a carico della società o dell'ente tenuto al consolidamento del bilancio o che comunque controlla un'altra società ai sensi dell'art. 2359;
- il TIU, allegato A della delibera AEEG 11/07 (di seguito TIU), art. 7 comma 4, che costituisce norma speciale che prevale sulla norma generale, prevede che, "nel caso in cui l'impresa verticalmente integrata sia organizzata in forma di gruppo societario, la società capogruppo esercita i propri poteri di

indirizzo e controllo, garantendo il rispetto delle finalità della separazione funzionale di cui alla parte IV del TIU”;

- le attività di Direzione, Coordinamento e Controllo da parte della società controllante che esercita l'attività di distribuzione e misura, non si pone, in linea di principio, in contrasto con la normativa Unbundling, in quanto è finalizzata a verificare il rispetto delle politiche di coordinamento e indirizzo imposte dalla controllante alla controllata e alla verifica del raggiungimento degli obiettivi gestionali definiti attraverso l'approvazione del budget;
l'attività di cui al punto precedente è volta all'acquisizione di dati di natura economica, finanziaria e patrimoniale e non deve assolutamente contemplare lo scambio di ICS (Informazioni Commercialmente Sensibili), che tra l'altro sono possedute in gran parte dalla Capogruppo e soltanto il trasferimento delle ICS dalla Capogruppo alla controllata, relativamente all'attività di distribuzione e misura, potrebbe intaccare l'obiettivo della separazione funzionale che è quello di favorire lo sviluppo della concorrenza e l'accesso al mercato, in condizioni di parità, da parte di tutti i potenziali operatori;
- pur tenendo in considerazione il parere di Utiliteam allegato, si precisa, facendo riferimento alle FAQ che si trovano sul sito dell'AEEGSI e alle relative risposte, che anche qualora la controllante detenesse una partecipazione del 49% in una società che svolge solo attività di distribuzione, anche in questo caso la società partecipata sarebbe tenuta agli obblighi di separazione funzionale, pertanto è chiaro che non può assolutamente essere sostenuta la tesi che in caso di separazione funzionale la controllante non può esercitare i suoi poteri di indirizzo coordinamento e controllo sulla controllata;
- poiché, nel caso di VUS Spa, la responsabilità della società controllante ex art. 2497 c.c. non può non ricadere sull'Organo Amministrativo, l'esercizio del potere in questione non può non essere esercitato da tale Organo attraverso le Direzioni aziendali e precisamente attraverso la funzione della Direzione Generale, al quale si affida la responsabilità di esercitare i poteri di cui all'art. 2497 c.c. e 7.4 del TIU

3. PROPOSTA

Tenuto conto delle premesse e delle considerazioni sopra esposte, nonché della necessità di esercitare i poteri di indirizzo e controllo, garantendo sia il rispetto della norma generale dell'art. 2497 c.c. che prevede "Direzione e Coodinamento", sia il rispetto della norma speciale dell'art. 7 comma 4 del TIU, che prevede "Poteri di indirizzo e controllo", sempre nel rispetto delle finalità della separazione funzionale di cui alla parte IV del TIU, si propone al Consiglio di Amministrazione di VUS Spa di:

- revocare la deliberazione del CdA di VUS spa n. 156 del 15 ottobre 2013;
- revocare la deliberazione del CdA di VUS spa n. 88 del 18 giugno 2014;
- revocare la deliberazione del CdA di VUS spa n. 91 del 23 giugno 2014;
- trasmettere la presente deliberazione a VUS COM srl con richiesta di revocare la determina n. 19 del 7 nov. 2013 in quanto non conforme alle norme del TIU;
- trasmettere la deliberazione che approva la presente relazione a VUS COM srl per una presa d'atto e per tutti gli adempimenti conseguenti;
- precisare con propria deliberazione:
 1. la necessità e volontà di esercitare i poteri di indirizzo, controllo e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 c.c. e ss. dell'art. 7 comma 4 del TIU, garantendo il rispetto delle finalità della separazione funzionale;
 2. che nell'esercizio di tale potere viene vietato qualsiasi scambio di informazioni commercialmente sensibili (ICS), che possa ledere il principio della libera concorrenza tra le imprese garantito dall'Unbundling funzionale;
 3. che l'esercizio di tale potere verrà svolto dall'Organo Amministrativo della VUS Spa attraverso la funzione della Direzione Generale, al quale viene affidata la responsabilità di esercitare i poteri di cui all'art. 2497 c.c. e 7.4 del TIU;
 4. che il potere di cui trattasi riguarda in generale le scelte strategiche ed operative di carattere finanziario, industriale e commerciale che la società controllata pone in essere;
 5. che nello specifico, l'esercizio di tale potere avrà ad oggetto:
 - il controllo del rispetto del Budget approvato da VUS Spa
 - contratto di acquisto del gas e relativi margini
 - la politica del personale e l'organizzazione
 - la politica di riscossione dei crediti su dati aggregati
 - l'accesso al credito
 - depositi cauzionali
 - garanzie prestate dalle ditte a fronte della fornitura su dati aggregati
 - controllo trimestrale dei crediti civili ed industriali su dati aggregati




6. le attività sopra elencate non ledono il principio di libera concorrenza non avvantaggiando in alcun modo la propria società controllata rispetto alle altre società di vendita.

Foligno 11 sett. 2014

Dott.ssa Irma Agostini



Il Direttore AA.LL.II
Dott.ssa Claudia Valentini



Il Direttore Generale
Dott. Walter Rossi

